SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2004.

Dichiarazione di «grande evento» per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale in ordine all'inquinamento delle acque del Lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 settembre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni. Pag. 5

DECRETO 7 settembre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni . . . . Pag. 8

Ministero della salute

DECRETO 16 agosto 2004.

Revoca, per mancata istanza di rinnovo, dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Betavis 70 WDG», reg. n. 10619, dell'Impresa Filagro S.r.l. . . . . Pag. 11

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 27 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Information Management Consulting - Soc. Coop. a r.l.», in Gambatesa . . . . Pag. 12

DECRETO 27 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cerealcoop Cooperativa Cerealicola Produttori Centro Sud Soc. coop. a r.l.», in Campobasso . . . . Pag. 13

DECRETO 30 agosto 2004.

Scioglimento di due società cooperative . . . . Pag. 13

DECRETO 30 agosto 2004.

Revoca del decreto 6 maggio 2003, recante: «Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa "Ventre", in Lusciano». . . . . Pag. 14

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nautilus Società cooperativa a r.l.», in Palizzi . . . . Pag. 14

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «I Casali - Società cooperativa agrituristica a r.l.», in Cittanova . . . . . . Pag. 15

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «ACSA Acquisti, consulenza e servizi in agricoltura - Società cooperativa a r.l.», in Taurianova . . . . Pag. 15

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Bufala dell'Aspromonte - Piccola società cooperativa a r.l.», in Sinopoli. Pag. 16

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sud Fertil - Società cooperativa r.l.», in Reggio Calabria . . . . Pag. 16

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Europa Unita» a r.l., in Catona di Reggio Calabria . . . . Pag. 17

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Habitat Società cooperativa edilizia a r.l.», in Reggio Calabria . . . . . Pag. 17

DECRETO 1º settembre 2004.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano, per le controversie individuali, in rappresentanza dell'Assolombarda . . . . . . Pag. 17

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 1º settembre 2004.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cònero», approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Cònero riserva» . . . . Pag. 18

DECRETO 2 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini a base spumante, per la regione Liguria . . . . Pag. 21

DECRETO 2 settembre 2004.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Cirò» D.O.C. e Melissa D.O.C. e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica civile all'associazione pubblica di fedeli denominata «Ordine Francescano secolare (OFS)», in Roma . . . . Pag. 23

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla «Confraternità Maria SS. del Carmine», in S. Ferdinando di Puglia . . . . Pag. 23

Assunzione di nuova denominazione della «Parrocchia di S. Eusebio», in S. Gimignano . . . . Pag. 23

Classificazione di un manufatto esplosivo . . . . . . Pag. 23

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 7 settembre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 23

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Due Marine Soc. coop. a r.l.», in Termoli . . . . Pag. 24

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Podolica Piccola soc. coop. a r.l.», in Macchia Valfortore . . . . Pag. 24

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Euro Service Molise Soc. coop. a r.l.», in Campobasso. Pag. 24

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Anfiteatro Soc. coop. a r.l.», in Larino . . . . Pag. 24

Istruttoria per lo scioglimento di dieci società cooperative. Pag. 24

Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Cooperativa Lauritello soc. coop. a r.l.», in Rotello . . . . Pag. 25

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Galdina soc. coop. a r.l.», in S. Giovanni in Galdo . . . . Pag. 25

Ministero delle attività produttive:

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «EQM S.r.l.», in Grottaglie . . . . Pag. 25

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.», in Rho . . . . . . Pag. 26

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «ABIES S.r.l.», in Roma . . . . Pag. 26

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «ECO-TECH S.r.l.», in Ponte San Giovanni . . . . Pag. 26

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «BOREAS S.r.l.», in Torino. . . . . Pag. 26

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «ASFALEIA S.r.l.», in Torino. . . . . Pag. 27

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 27

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2004.

Dichiarazione di «grande evento» per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 5, dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il quale dispone che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che lo specchio d'acqua antistante alla città di Trapani è stato scelto dal comitato organizzatore della trentaduesima Coppa America come sede per lo svolgimento, nel mese di ottobre 2005, di una regata preliminare della Coppa medesima;

Considerato, infatti, che il comitato organizzatore ha provveduto, con nota del 30 agosto 2004, a proporre la conclusione di apposita convenzione da sottoscriversi da parte della regione Sicilia, del comune di Trapani e della società Sviluppo Italia, disciplinante il programma della manifestazione, la sede dell'evento, gli adempimenti da assumersi in capo alle parti contraenti, nonché le opere e gli interventi necessari alla celebrazione dell'evento;

Considerato, altresì, che la manifestazione avrà notevole risonanza a livello nazionale ed internazionale, con un rilevante incremento delle presenze nel territorio di interesse, con conseguente insorgenza di problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'ordine pubblico, della disciplina del traffico marittimo e portuale e delle attività connesse;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento delle regate comporterà anche un notevole incremento del traffico diportistico, con conseguente necessità di individuare, definire ed attuare misure organizzative efficaci per assicurare l'ordinato svolgimento dell'evento sportivo;

Considerata, quindi, la necessità di provvedere con la massima urgenza alla realizzazione di tutti gli interventi e di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali necessari ad ospitare l'eccezionale numero di presenze, incrementando le capacità ricettive anche a livello portuale e viario, nell'ottica di assicurare la funzionale organizzazione della manifestazione medesima;

Ritenuto che la celebrazione dell'evento richiede la previa adozione di misure straordinarie ed urgenti di natura organizzativa, anche in relazione alla esigenza di assicurare in capo alla regione Sicilia, al comune di Trapani, ed agli altri soggetti pubblici competenti coinvolti nella realizzazione di opere, infrastrutture e servizi, i necessari poteri negoziali, nonché di natura logistica e tecnica, tali da poter permettere la riuscita della predetta manifestazione;

Ritenuta, quindi, l'esigenza di attuare tutti gli interventi straordinari e necessari per il perseguimento delle suddette finalità nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che tali interventi da realizzare, per il carattere di straordinarietà e di somma urgenza che rivestono, devono essere assunti anche nell'esercizio di poteri in deroga alla vigente normativa;

Su proposta della regione Sicilia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del comma 5, dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è dichiarata «grande evento» la pre-regata della trentaduesima Coppa America che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani nel mese di ottobre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A08884

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale in ordine all'inquinamento delle acque del Lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emer-

genza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del Lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, successivamente prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2003 fino al 31 agosto 2004;

Considerato che è necessario completare gli interventi urgenti indispensabili al superamento dell'emergenza sulla base di quanto rappresentato dal Commissario delegato con la nota in data 30 giugno 2004;

Considerato, in particolare, che ricorrono le condizioni d'urgenza per accelerare ulteriormente le attività di completamento dell'impianto di depurazione dei reflui industriali di Acetati S.p.a., Italpel S.p.a ed Expedio 8 S.r.l. e la messa in esercizio dello stesso, al fine di ottenere il pieno rispetto delle più restrittive disposizioni di legge in materia di scarichi in acque sensibili;

Vista, altresì, la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 3 agosto 2004, nella quale si esprime parere favorevole in ordine alla concessione di una proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Ritenuto, infine, indispensabile fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio del comune di Verbania.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A08883

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pibblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la rasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da tdottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 66.570 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 settembre 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a novantuno giorni con scadenza 15 dicembre 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentossessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosseanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro

intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracornunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo ditale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 settembre 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei

locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Reppubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A08994

DECRETO 7 settembre 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 66.570 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 settembre 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 365 giorni con scadenza 15 settembre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolta nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro

intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 settembre 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei

locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A08995

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 agosto 2004.

Revoca, per mancata istanza di rinnovo, dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Betavis 70 WDG», reg. n. 10619, dell'Impresa Filagro S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato entro la scadenza del termine previsto la domanda di rinnovo e la documentazione integrativa richiesta all'atto della registrazione;

Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati nell'allegato;

Decreta:

1. Sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato.

2. È consentito l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio entro il periodo di 12 mesi a far data dalla scadenza di ciascun prodotto riportato nell'allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 16 agosto 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI PER MANCATA ISTANZA

Prodotto	Numero di Registrazione	Impresa	Data di Registrazione	Scadenza
BETAVIS 70 WDG	10619	FILAGRO S.r.l.	06/11/00	06/07/04

04A08916

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Information Management Consulting - Soc. Coop. a r.l.», in Gambatesa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima è in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio, dalla sua costituzione ad oggi non ha mai approvato e depositato alcun bilancio di esercizio;

Considerata l'assoluta inattività dell'ente;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 16 giugno 2004 al liquidatore della società cooperativa «Information Management Consulting - Soc. Coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

Società cooperativa «Information Management Consulting «Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gambatesa, costituita per rogito notaio dott. Tanassi Giorgio in data 23 novembre 1988, repertorio n. 21667, registro società n. 2380, registro R.E.A. n. 78703 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00768400707, posizione B.U.S.C. n. 1056/241000.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Campobasso, 27 agosto 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A08849

DECRETO 27 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cerealcoop Cooperativa Cerealicola Produttori Centro Sud Soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima è in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio e che non ha depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni;

Considerata l'assoluta inattività dell'ente;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 16 giugno 2004 al liquidatore della società cooperativa «Cerealcoop Cooperativa Cerealicola Produttori Centro Sud - Soc. coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

Società cooperativa «Cereal-coop cooperativa Cerealicola Produttori Centro Sud Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Puzone Fiorita in data 23 dicembre 1986, repertorio n. 6184, registro società n. 1979, registro R.E.A. n. 75918 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00717670707, posizione B.U.S.C. n. 952/225306.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Campobasso, 27 agosto 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A08850

DECRETO 30 agosto 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo. Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) «National Coop Soc. coop. a r.l.», con sede in Busto Arsizio, via Roma, 26, costituita per rogito del notaio dott. Luciano Quaggia in data 30 gennaio 1990, repertorio n. 61742/2150, registro imprese n. VA-1998-20808 di Varese - B.U.S.C. n. 2035/249518 - codice fiscale n. 02027620968;

2) «Cooperativa sociale Progetto 88 a r.l.», con sede in Varese, via Piave, n. 6, costituita per rogito del notaio dott. Tomaso Bortoluzzi in data 24 novembre 1988, repertorio n. 22961/1880, registro imprese n. 16345 di Varese - B.U.S.C. n. 1684/238539 - codice fiscale n. 01807480122.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Varese via Adiamoli n. 22 - Varese, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Varese, 30 agosto 2004

Il direttore provinciale: BUONOMO

04A08915

DECRETO 30 agosto 2004.

Revoca del decreto 6 maggio 2003, recante: «Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa "Ventre", in Lusciano».

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il verbale del 24 febbraio 1992 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Ventre», con sede in Lusciano, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di liquidatore nella persona del sig. Ventre Giovanni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto n. 16 del 6 maggio 2003, con il quale l'avv. Di Lauro Francesco nato a Casagiove (Caserta) il 25 gennaio 1938, con studio in Casagiove (Caserta), via Firenze n. 18, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ventre», con sede in Lusciano, costituita in data 5 giugno 1984 per rogito notaio dott. Ennio De Rosa, in sostituzione del sig. Giovanni Ventre;

Vista la comunicazione del curatore fallimentare dott. Arzillo Luigi del 19 aprile 2004, con la quale si chiede la revoca del decreto direttoriale n. 16 del 6 maggio 2003 in quanto la cooperativa «Ventre» è stata dichiarata fallita con sentenza n. 8460 dell'8-14 ottobre 2002, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

Considerato che la sentenza di fallimento n. 8460 del 8-14 ottobre 2002, delle cooperativa «Ventre» è precedente al decreto direttoriale n. 16 del 6 maggio 2003;

Revoca

il decreto direttoriale n. 16 del 6 maggio 2003 con il quale l'avv. Di Lauro Francesco, nato a Casagiove (Caserta) il 25 gennaio 1938, con studio in Casagiove, via Firenze n. 18, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ventre», con sede in Lusciano (Caserta), costituita in data 5 giugno 1984 per rogito notaio dott. Ennio De Rosa, in sostituzione del sig. Giovanni Ventre.

Caserta, 30 agosto 2004

p. *Il direttore provinciale:* VALLETTA

04A08931

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nautilus Società cooperativa a r.l.», in Palizzi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 7 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le Direzioni provinciali del lavoro della richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 14 luglio 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, che la società non ha mai svolto alcuna attività e che non ha attività e passività da definire;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Nautilus - Società cooperativa a r.l.», con sede in Palizzi costituita per rogito notaio Maria Luisa Autuori in data 12 marzo 1998, repertorio n. 53148, registro imprese n. 142211, CCIAA di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A08908

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «I Casali - Società cooperativa agrituristica a r.l.», in Cittanova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 7 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro della richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 16 luglio 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, che la società non ha mai svolto alcuna attività e che non ha attività e passività da definire;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «I Casali - Società cooperativa agrituristica a r.l.», con sede in Cittanova costituita per rogito notaio Pierangela Pitrone in data 16 maggio 2000, repertorio n. 2689, registro imprese n. 145516, CCIAA di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A08909

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «ACSA Acquisti, consulenza e servizi in agricoltura - Società cooperativa a r.l.», in Taurianova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro della richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 9 luglio 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, che la società non ha mai svolto alcuna attività e che non ha attività e passività da definire;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «ACSA - Acquisti, consulenza e servizi in agricoltura - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taurianova costituita per rogito notaio Pierangela Pitrone in data 16 maggio 2000, repertorio n. 2688, registro imprese n. 145519, CCIAA di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A08910

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Bufala dell'Aspromonte - Piccola società cooperativa a r.l.», in Sinopoli

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro della richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 29 giugno 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, che non c'è mai stata gestione sociale e che non esistono attività o passività da definire;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «La Bufala dell'Aspromonte - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Sinopoli costituita per rogito notaio Maria Federico in data 21 luglio 1999, repertorio n. 37836, registro imprese n. 142612, CCIAA di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A08911

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sud Fertil - Società cooperativa r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive n. 1576221 del 5 maggio 2004 con la quale si dispone la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministero del lavoro in data 8 novembre 2000, in scioglimento senza liquidatore ai sensi dei decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «Sud Fertil - Società cooperativa r.l.» con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio Maria Luisa Autori in data 13 maggio 1987, repertorio n. 20225, registro società n. 205/87, Tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A08912

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Europa Unita» a r.l., in Catona di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive n. 1576225 del 5 maggio 2004 con la quale si dispone la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministero del lavoro in data 18 luglio 2000, in scioglimento senza liquidatore ai sensi del decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «Progetto Europa Unita» a r.l., con sede in Catona di Reggio Calabria costituita per rogito notaio Osvaldo Carillio in data 15 aprile 1986, repertorio n. 6269, registro società n. 136/86, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A08913

DECRETO 31 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Habitat Società cooperativa edilizia a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive n. 1576226 del 5 maggio 2004 con la quale si dispone la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministero del lavoro in data 25 settembre 2000, in scioglimento senza liquidatore ai sensi del decreto ministeriale del 17 luglio 2003.

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

Società cooperativa «Habitat - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio Consolato Romano Sergi in data 14 febbraio 1984, repertorio n. 4207, registro società n. 56/84, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 31 agosto 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A08914

DECRETO 1º settembre 2004.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano, per le controversie individuali, in rappresentanza dell'Assolombarda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 225/1974 con il quale veniva istituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro, in corso di rinnovo.

Visto il decreto n. 95 del 30 aprile 1997 con il quale il dott. Aurelio Catalano era stato nominato membro effettivo della commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro Intersind;

Vista la nota prot. n. 3856-BA/rd del 26 luglio 2004 dell'Assolombarda di Milano con la quale viene designata la dott.ssa Francesca Del Bo in qualità di membro effettivo della suddetta commissione in sostituzione del dott. Aurelio Catalano;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Aurelio Catalano;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Francesca Del Bo è nominata membro effettivo in sostituzione del dott. Aurelio Catalano in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'Assolombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° settembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A08934

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° settembre 2004.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cònero», approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Cònero riserva».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso Cònero» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vino «Rosso Cònero» di Ancona, in data 14 marzo 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cònero», già riconosciuta come denominazione di origine controllata «Rosso Cònero riserva» con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successive modifiche;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Ancona il 15 aprile 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Marche per l'accertamento del «particolare pregio»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 15 giugno 2004;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata del vino «Rosso Cònero riserva», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2004.

3. La denominazione di origine controllata «Rosso Cònero riserva» deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2004, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso

disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Rosso Cònero riserva», provenienti dalla vendemmia 2002 e precedenti, che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2003 o di anni precedenti, purché documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 4.

1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Rosso Cònero riserva», provenienti dalla vendemmia 2003, che alla data del 31 marzo 2006 trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2003 o di anni precedenti, purché documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CÒNERO»

Art. 1.

Denominazione del vino

La denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» é riservata al vino «Rosso Cònero riserva» già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1977, che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Vitigni ammessi

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

1. Montepulciano minimo 85%;
2. Sangiovese massimo 15%.

È consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica sopra indicata, iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» siano anche iscritti all'Albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Cònero».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del vino «Cònero» comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 318,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada, Acquaviva - Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al comune di Offagna.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'Albo della denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» i vigneti bene esposti con giacitura collinare, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita «Cònero», all'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi.

La produzione massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino di cui all'art. 1 non deve ssere superiore a 9 tonnellate.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Cònero». Oltre detto limite percentuale decade la denominazione di origine di tutto il prodotto.

La resa dell'uva in vino finito, pronto al consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto; pertanto la resa massima ettolitro/ettaro di vino non deve essere superiore a 63 Hl.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e nelle località denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del comune di Falconara Marittima, in provincia di Ancona.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la valorizzazione e la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione «Cònero», che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori ma nelle vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi e, comunque all'interno della provincia di Ancona, a condizione che:

le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti del vino «Cònero»; le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti; le cantine di cui trattasi siano di proprietà delle rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale; in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» un titolo alcolometrico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino di cui all'art. 1, deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole, vinoso;

sapore: armonico, asciutto, ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno 2 anni.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela .e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto il limite minimo per l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella presentazione e designazione del vino «Cònero» a denominazione di origine controllata e garantita il termine «Riserva» deve obbligatoriamente figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita». Detto termine «Riserva» non può figurare in caratteri superiori alla denominazione «Cònero».

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località, mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

04A08926

DECRETO 2 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini a base spumante, per la regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvèe» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comuitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001 n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazioni dei mosti, vini e aceti»;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Liguria con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola, per i vini a IGT «Colline Savonesi», «Colline del Genovesato» e «Golfo dei Poeti», e per i vini a base spumante ottenuti dalla varietà di uve «Lumassina»;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Liguria per i vini da tavola e per i vini IGT: «Colline Savonesi», «Colline del Genovesato» e «Golfo dei Poeti», e per i vini a base spumante ottenuti dalla varietà di uve «Lumassina».

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 settembre 2004

Il direttore generale: PETROLI

04A08882

DECRETO 2 settembre 2004.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Cirò» D.O.C. e Melissa D.O.C. e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 18 luglio 2003 dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Cirò D.O.C. e Melissa D.O.C., con sede in Ciro Marina (KR), via Anna Frank, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 13 agosto 2004 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa per la D.O.C. «Melissa» risulta superiore al limite del 40%, mentre per la D.O.C. Cirò, ai sensi dello stesso art. 3, comma 7, risulta superiore al limite del 20%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico temporaneo a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Cirò» D.O.C. e «Melissa» D.O.C., costituitosi in data 28 marzo 2003, con sede in Cirò Marina (KR), via Anna Frank, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 21 agosto 2003.

Art. 2.

Il Consorzio tutela e valorizzazione vini «Cirò» D.O.C. e «Melissa» D.O.C. è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del citato decreto 4 giugno 1997, n. 256, ha validità sino al 28 marzo 2005 ed entro tale scadenza il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela e valorizzazione vini «Cirò» D.O.C. e «Melissa» D.O.C. e, ove non sia raggiunta una rappresentatività superiore al 40 per cento per entrambe le denominazioni, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08932

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile all'associazione pubblica di fedeli denominata «Ordine Francescano secolare (OFS)», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'associazione pubblica di fedeli denominata «Ordine Francescano secolare (OFS)», con sede in Roma.

04A08846

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla «Confraternità Maria SS. del Carmine», in S. Ferdinando di Puglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Confraternita Maria SS. del Carmine, con sede in S. Ferdinando di Puglia (Foggia).

04A08848

Assunzione di nuova denominazione della «Parrocchia di S. Eusebio», in S. Gimignano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2004, la parrocchia di S. Eusebio, con sede in S. Gimignano (Siena) ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia di s. Giovanni Bosco, sempre con sede in S. Gimignano (Siena).

04A08847

Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.6645.XV.J(17/2004) CE (3) del 24 giugno 2004, l'esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0082	AMONAL	1.1D	II

Sull'imballaggio di tale esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Palmarini Augusto & C. S.r.l. con sede in Lizzanello (Lecce) ha prodotto l'attestato «CE del tipo» n. 0589 EXP. n. 1025/02 del 13 maggio 2003, rilasciato dell'ente notificato tedesco «BAM» su richiesta della ditta produttrice «KIK-KEMIJSKA industrija Kamnik d.d. - Fuzine n. 9 - 1240 Kamnik - Slovenia»

04A08937

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 settembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2079
Yen giapponese	132,54
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,68115
Corona svedese	9,1335
Franco svizzero	1,5325
Corona islandese	87,63
Corona norvegese	8,3365
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57710
Corona ceca	31,713
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,86
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6575
Lira maltese	0,4273
Zloty polacco	4,3828
Leu romeno	41075
Tallero sloveno	240,0100
Corona slovacca	40,130
Lira turca	1820200
Dollaro australiano	1,7453
Dollaro canadese	1,5648
Dollaro di Hong Kong	9,4210
Dollaro neozelandese	1,8687
Dollaro di Singapore	2,0567
Won sudcoreano	1389,99
Rand sudafricano	8,0260

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A09026

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Due Marine Soc. coop. a r.l.», in Termoli

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «Due Marine Soc. Coop. a.r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito dott. Rosa Antinucci in data 24 aprile 1992, repertorio n. 18126, registro società - registro R.E.A. 83051, partita l.V.A./codice fiscale n. 00832330708, posizione B.U.S.C. n. 1188/261447, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A08791

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Podolica Piccola soc. coop. a r.l.», in Macchia Valfortore

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «La Podolica Piccola Soc. Coop. a.r.l.», con sede in Macchia Valfortore, costituita per rogito dott. Conti Michele in data 29 marzo 2001, repertorio n. 41427, registro società - registro R.E.A. 108766, partita l.V.A./ codice fiscale n. 01442280705, posizione B.U.S.C. n. 1468/297711, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A08792

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Euro Service Molise Soc. coop. a r.l.», in Campobasso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «Euro Service Molise Soc. Coop. a.r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Pilla Michele in data 19 aprile 2002, repertorio n. 32154, registro società - registro R.E.A. 110675, partita l.V.A./codice fiscale n. 01468420706, posizione B.U.S.C. n. 1521/305590, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità Operative Cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A08793

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Anfiteatro Soc. coop. a r.l.», in Larino

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della società cooperativa «Anfiteatro Soc. Coop. a.r.l.», con sede in Larino, costituita per rogito dott. Transo Giuseppe in data 25 maggio 1974, repertorio n. 676, registro società - registro R.E.A. 59021, partita l.V.A./codice fiscale n. 002344170707, posizione B.U.S.C. n. 494/132655, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A08794

Istruttoria per lo scioglimento di dieci società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza, delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative, come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 — è risultata che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - via Dante, piazzale Bestat n. 33 - 74100 - Taranto.

1. Società cooperativa «Prodi Pionieri di Rochdale Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto) - via Pacinotti n. 20 - costituita per rogito notaio dott. Tonino Grassi di Grottaglie in data 5 aprile 1978, repertorio n. 55243, posizione BUSC n. 1243/164590, codice fiscale n. 00339280737.

2. Società cooperativa «Il Pozzo Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto - via Lazio n. 60, costituita per rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo di Sava in data 3 aprile 1987, repertorio n. 6737, raccolta n. 1795, posizione BUSC n. 1922/227698, codice fiscale n. 00798970737.

3. Società cooperativa «Azzurra '85 Soc. Coop. a r.l.» con sede legale in Taranto - piazza Sant'Eligio n. 16, costituita per rogito

notaio dott. Rosario Pirro di Taranto in data 29 luglio 1985, repertorio n. 13438, raccolta n. 2387, posizione BUSC n. 1710/214856, codice fiscale n. 00971970736.

4. Società cooperativa «Rudia soc. coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto) - via Diaz n. 117, costituita per rogito notaio dott. Tonino Grassi di Grottaglie in data 18 dicembre 1964, repertorio n. 30112, posizione BUSC n. 240/92982, codice fiscale n. 90014680731.

5. Società cooperativa «La Censuaria Soc. Coop. a r.l.» con sede legale in Martina Franca (Taranto) - via Livio Andronico n. 12, costituita per rogito notaio dott. Costantino Carugno di Fasano in data 5 novembre 1979, repertorio n. 50822, raccolta n. 14419, posizione BUSC n. 1382/180862, codice fiscale n. 80024170732.

6. Società cooperativa «La Faggianese soc. coop. a r.l.» con sede legale in Faggiano (Taranto) - via Trento n. 15, costituita per rogito notaio dott. Antonino Vitale di Taranto in data 19 aprile 1982, repertorio n. 200992, raccolta n. 8850, posizione BUSC n. 1481/191343, codice fiscale n. 00841570732.

7. Società cooperativa «Metalcoop Soc. Coop. a r.l.» con sede legale in Castellaneta (Taranto) - via San Martino s.n., costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 6 dicembre 1977, repertorio n. 163361, posizione BUSC n. 1191/158743, codice fiscale n. 00310310735.

8. Società cooperativa «La Raffaello Soc. Coop. a r.l.» con sede legale in Carosino (Taranto) - via Virgilio n. 68, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore di Lizzano in data 14 ottobre 1980, repertorio n. 973, raccolta n. 340, posizione BUSC n. 1377/180282, codice fiscale n. 00418710737.

9. Società cooperativa «Iride Soc. Coop. a r.l.» con sede legale in Fragagnano (Taranto) - via Istria n. 17, costituita per rogito notaio dott. Rosario Pirro di Taranto in data 20 giugno 1985, repertorio n. 13183, raccolta n. 2335, posizione BUSC n. 1700/212978, codice fiscale n. 00977870732.

10. Società cooperativa «Messapia Soc. Coop. a r.l.» con sede legale in Manduria - via XX Settembre n. 23, costituita per rogito notaio dott. Alberigo Mazza di Manduria in data 23 novembre 1973, repertorio n. 82051, raccolta n. 4523, posizione BUSC n. 1030/138827.

04A08933

Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Cooperativa Lauritello soc. coop. a r.l.», in Rotello.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Cooperativa Lauritello soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria dal 12 marzo 1992, con sede in Rotello, costituita per rogito dott. Antinucci Rosa in data 19 gennaio 1989, repertorio n. 6039, registro società n. 1554, partita IVA/codice fiscale n. 00772830709, posizione B.U.S.C. n. 1059/241101, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A08935

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Galdina soc. coop. a r.l.», in S. Giovanni in Galdo.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Cooperativa Galdina soc. coop. a r.l.», in liquidazione ordinaria dal 18 dicembre 1987, con sede in S. Giovanni in Galdo, costituita per rogito dott. Pilla Michele in data 18 dicembre 1987, repertorio n. 96, registro società n. 2191, partita IVA/codice fiscale n. 00738580703, posizione B.U.S.C. n. 1063/241472, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A08936

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «EQM S.r.l.», in Grottaglie.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 agosto 2004:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 21 luglio 2004 e la relativa documentazione presentata;

L'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

EQM S.r.l. con sede legale in via V. Calò, 63 - Grottaglie (Taranto):

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (moduloG).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A08861

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.», in Rho.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 agosto 2004:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 18 giugno 2004 e la relativa documentazione presentata;

L'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in via Moscova, 11 - 20017 Rho (Milano):

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo E);

allegato IX: garanzia qualità totale componenti (modulo H);

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A08862

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «ABIES S.r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 agosto 2004:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 13 aprile 2004 e la relativa documentazione presentata;

L'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ABIES S.r.l. con sede legale in via Ovidio, 20 - Roma:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A08863

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «ECOTECH S.r.l.», in Ponte San Giovanni.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 agosto 2004:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 28 aprile 2004 e la relativa documentazione presentata;

L'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ECOTECH S.r.l. con sede legale in via A. Manzoni, 421/B - 06087 Ponte San Giovanni (Perugia):

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A08864

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «BOREAS S.r.l.», in Torino.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 agosto 2004:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 12 maggio 2004 e la relativa documentazione presentata;

L'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

BOREAS S.r.l. con sede legale in via Sant'Ottavio, 43 - 10124 Torino:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A08865

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «ASFALEIA S.r.l.», in Torino.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 agosto 2004:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 26 febbraio 2004 e la relativa documentazione presentata;

L'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ASFALEIA S.r.l. con sede legale in via Padova, 11 - 10152 Torino:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A08866

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati:

1) hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Ragione sociale	Sede	Marchio
Di Cori Gianfranco	Artena (Roma)	519
Perini Claudio	Roma	902

2) hanno subito il ritiro del marchio per decadenza:

Ragione sociale	Sede	Marchio
Bonini Marcello	Roma	806
Noir 2002 S.r.l.	Roma	1212
Bi Emme S.r.l.	Roma	1320

3) hanno denunciato lo smarrimento del seguente numero di punzoni:

Ragione sociale	Marchio	Punzoni smarriti
Noir 2002 S.r.l.	1212	8

04A08860

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401212/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.